



Unione Italiana Lavoratori Funzione Pubblica

Segreteria Provinciale Avellino

avellino@polpenuil.it

AVELLINO, 22 AGOSTO 2026

PROT. 220826/bis av

**Alla Direzione
Casa Circondariale
AVELLINO**

E. p.c

**Al Provveditore del PRAP Campania - Napoli
Dt. Carlo BERDINI
Ufficio Relazioni Sindacali PRAP
NAPOLI (NA)**

**Segreteria Nazionale UIL FP PP
ROMA (RM)**

**Segreteria Regionale/Nazionale UIL FP PP
NAPOLI (NA)**

**Ai Delegati UIL FP PP Provinciali Avellino
LORO SEDI**

OGGETTO: Formale contestazione del diniego dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 e richiesta di riesame.

Egregio Direttore;

La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto segnalazione riguardante un diniego opposto a un dipendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso codesto Istituto, in merito alla richiesta di fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, finalizzati all'assistenza di un familiare riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.

Da quanto rappresentato alla scrivente, il dipendente avrebbe comunicato la richiesta con largo anticipo rispetto alle giornate individuate per la fruizione dei permessi, consentendo quindi all'Amministrazione di programmare per tempo l'organizzazione del servizio.

La scrivente ritiene che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 costituiscano un diritto riconosciuto al lavoratore e non possano essere negati sulla base di un generico richiamo alle esigenze organizzative e di servizio.

È evidente che le esigenze dell'Amministrazione debbano essere considerate, soprattutto nell'ambito di un istituto penitenziario, ma le stesse devono essere concretamente valutate e contemperate con il diritto all'assistenza riconosciuto dalla Legge n. 104/1992, senza che le esigenze organizzative possano determinare, di fatto, la vanificazione del beneficio.

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che l'utilizzo dei permessi deve essere collegato alla finalità assistenziale, ma che l'eventuale abuso deve essere dimostrato sulla base di elementi concreti. In particolare, con ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Suprema Corte ha ribadito che l'assistenza non deve necessariamente essere prestata in coincidenza con l'orario di lavoro del dipendente e che l'eventuale utilizzo improprio del beneficio deve essere provato dal datore di lavoro.

Pertanto, eventuali controlli da parte dell'Amministrazione potranno essere effettuati qualora sussistano concreti elementi di possibile abuso, ma non appare condivisibile una richiesta generalizzata e preventiva di dettagli sulle modalità concrete con cui il dipendente presta assistenza durante la giornata di permesso.

Nel caso in esame, inoltre, la scrivente non può non evidenziare la particolare gravità della situazione venutasi a determinare.

Da quanto riferito, a seguito del diniego il dipendente non avrebbe potuto usufruire dei tre giorni di permesso richiesti, con la conseguenza che, nel periodo di riferimento, è stata concretamente impedita la fruizione del beneficio assistenziale previsto dalla legge.

Tale circostanza non determina soltanto un pregiudizio per il lavoratore, ma rischia di incidere direttamente sulla finalità della Legge n. 104/1992, impedendo di fatto al dipendente di prestare l'assistenza programmata al familiare in situazione di disabilità grave.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale

CONTESTA FORMALMENTE

il diniego opposto al dipendente e

CHIEDE

il tempestivo riesame della decisione e, qualora risultino sussistenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la conseguente autorizzazione alla fruizione dei permessi richiesti.

Qualora codesta Direzione intenda confermare il diniego, si chiede di conoscere per iscritto le specifiche motivazioni poste a fondamento dello stesso, nonché la precisa disposizione normativa, regolamentare o amministrativa sulla quale tale decisione si basa.

La scrivente Organizzazione Sindacale auspica un sollecito riesame della vicenda, al fine di evitare che esigenze esclusivamente organizzative possano determinare la sostanziale vanificazione di un diritto assistenziale espressamente riconosciuto dalla legge.

In attesa di un positivo e tempestivo riscontro, la scrivente porge distinti saluti.

AVELLINO, 22/08/2026

II RESPONSABILE GAU
Uil FP Polizia Penitenziaria
TROISE Raffaele